

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

**PIAZZA CITTADELLA 6
37122 VERONA
TELEFONO: 045/597825-8000933
TELEFAX: 045/8010330
E-MAIL: info@albertiassociati.com
PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it
www.albertiassociati.com**

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore in economia

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

Verona, 05 settembre 2025

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 31/2025

Adesione al Concordato Preventivo Biennale per il periodo 2025-2026 entro il 30/09/2025

Si analizza la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, a seguito delle modifiche normative intervenute nel corso del 2025.

Si ricorda che la disciplina prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Per aderire al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026 è necessario effettuare una apposita comunicazione **entro il 30 settembre p.v..**

Invitiamo i clienti che fossero interessati a valutare l'adesione al regime a darne comunicazione allo Studio scrivente **entro il 12 settembre p.v..**

1. SOGGETTI ISA

Sono interessati dall'applicazione del CPB i soggetti IRPEF/IRES a cui concretamente si applicano gli ISA. L'accesso al concordato preventivo biennale non è possibile se, per il periodo precedente a quello di efficacia del concordato:

- per l'attività svolta non è stato approvato un ISA;
- per l'attività svolta è stato approvato un ISA, ma ricorre una causa di esclusione.

Non possono accedere al CPB neppure i soggetti esclusi che sono tenuti alla compilazione del modello ISA a meri fini statistici, come le imprese multiattività.

1.1. Contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014

Per i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. **190/2014** il concordato è stato applicato in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024. Non è quindi più possibile aderire al regime dal 2025.

2. LIMITE RELATIVO AI DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente:

- non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
- oppure, se sussistenti, deve aver estinto tali debiti entro il termine per l'adesione al concordato, a condizione che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro.

3. CAUSE DI ESCLUSIONE

Impediscono l'adesione al concordato preventivo biennale le cause di esclusione indicate di seguito riepilogate.

Causa di esclusione	Periodi di riferimento
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi	Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs.74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
Adesione al regime forfetario	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato
• Operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d'azienda; • oppure, per la società o l'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato
Professionista individuale che dichiara redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione professionale o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati, salvo che l'associazione o la società partecipata aderiscano al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato.	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta

Associazione professionale, società tra professionisti o società tra avvocati nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR.	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
---	--

4. ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato preventivo biennale. La remissione in bonis non è applicabile all'adesione al concordato preventivo biennale.

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA CONCORDATI

Il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate in sede di CPB non tiene conto di diverse voci reddituali indicate agli artt. 15, 16 e 17 del DLgs. 13/2024, riepilogate nella seguente tabella (le stesse rilevano nella misura in cui assumano rilevanza fiscale).

Tipologia	Reddito concordato	Componenti non considerate
Reddito di lavoro autonomo	Calcolato con riferimento all'art. 54 co. 1 del TUIR	• Plusvalenze e minusvalenze (artt. 54-bis co. 1 e 54-quater del TUIR); • redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR; • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale; • maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.
Reddito di impresa	Calcolato con riferimento: - all'art. 56 del TUIR, per i soggetti IRPEF; - alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, per i soggetti IRES; - all'art. 66 del TUIR, per le imprese minori.	• Plusvalenze realizzate (artt. 58, 86 e 87 del TUIR); • sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR); • minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti (art. 101 del TUIR); • maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216. Riducono il reddito le perdite fiscali, pregresse e quelle conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato (artt. 8 e 84 del TUIR).
Valore della produzione netta	Calcolato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 10 del DLgs. 446/97	Componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (plusvalenze, minusvalenze, ecc.) per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, se rilevanti ai fini IRAP.

Il reddito concordato non può essere inferiore a 2.000 euro. Ciò anche nel caso in cui il risultato effettivo sia rappresentato da una perdita fiscale (scomputabile nei periodi successivi); in questo caso, nei modelli REDDITI, occorre dichiarare:

- sia un reddito CPB minimo (pari a 2.000 euro);
- sia una perdita fiscale da riportare in avanti.

6. DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

Sono dettate specifiche disposizioni ai fini della determinazione degli acconti d'imposta in caso di adesione al regime di concordato preventivo.

7. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

Per i periodi di imposta di vigenza del concordato è possibile optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, esclusa l'IRAP. L'opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.

La base imponibile dell'imposta è pari alla differenza, se positiva, tra:

- il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;
- il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.) (c.d. "normalizzato").

Alla base imponibile dell'imposta sostitutiva sono applicate le seguenti aliquote variabili a seconda dei risultati ISA relativi al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel CPB:

- del 10%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- del 12%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- del 15%, se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

E' stato previsto che le aliquote agevolate ordinarie (del 10%, 12% o 15%) possono essere applicate solo fino al raggiungimento dell'importo di 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata:

- l'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- l'aliquota del 24%, per i soggetti IRES.

L'imposta sostitutiva è liquidata e corrisposta indicando nel modello F24 il codice tributo "4071" - imposta sostitutiva CPB soggetti entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza, oppure nei successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

8. ALTRI EFFETTI DELL'ADESIONE AL CPB

L'eventuale reddito e l'eventuale valore della produzione netta effettivi che risultino maggiori o minori rispetto all'ammontare concordato non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori.

Ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dal regime premiale ISA.

8.1. Limiti all'attività di accertamento

I periodi d'imposta oggetto di concordato non possono essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, ossia gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette.

L'esclusione da tali accertamenti si applica, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui all'art. 22 del DLgs.

13/2024 (vedasi paragrafo 10). La possibilità di effettuare accertamenti ex art. 39 del DPR 600/73 per i periodi oggetto di concordato è subordinato:

- all'esecuzione di attività istruttoria dell'Agenzia delle Entrate;
- al verificarsi di una causa di decadenza dal CPB.

In ogni caso, l'eventuale attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto di concordato non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l'operatività dello specifico beneficio del regime premiale ISA.

9. CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Vengono elencate le cause di cessazione dal CPB. La cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo d'imposta in cui l'evento si verifica.

Il regime di concordato cessa di avere efficacia nel caso in cui:

- il contribuente cessi l'attività, oppure modifichi l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA.
- la società sia interessata da operazioni di:
 - fusione;
 - scissione;
 - conferimento;
 - modifica della compagine sociale che aumenta il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato, solo per società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;
- nel periodo d'imposta in cui il contribuente dichiara ricavi e compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50%;
- mancato coordinamento tra professionista e associazione/società tra professionisti in ordine all'adozione del CPB;
- vi sia la presenza di circostanze eccezionali determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% quelli oggetto di concordato. In particolare si tratta di:
 - eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
 - altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
 - liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
 - cessione in affitto dell'unica azienda;
 - sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio;

- sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

10. DECADENZA DAL CONCORDATO

Vengono elencate le cause di decadenza dal CPB. La verifica di una fattispecie di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione. Si tratta in particolare di:

- accertamento di attività non dichiarate o di costi indeducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%. Il periodo di imposta rilevante ai fini della causa di decadenza in esame è quello antecedente all'ingresso nel regime di concordato preventivo biennale;
- infedeltà dichiarative risultanti da verifiche fiscali.

Costituiscono ulteriori ipotesi di decadenza dal concordato preventivo:

- la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quanto comunicato dal contribuente in sede di definizione della proposta di concordato.

Affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente all'accettazione della proposta, si verifichi una delle cause di esclusione di cui all'art. 11 del DLgs. 13/2024.

11. PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IN SCADENZA IL 31.12.2025

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026 i termini di decadenza per l'accertamento (art. 43 del DPR 600/73 e art. 57 del DPR 633/72) in scadenza al 31.12.2025 sono prorogati al 31.12.2026 (art. 12-ter co. 17 del DL 84/2025).

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi